

IL TRATTAMENTO DEL TFR NEI BILANCI REDATTI SECONDO GLI IAS (IFRS)

Le procedure di contabilizzazione descritte in questo documento si applicano solo ai bilanci predisposti secondo i principi internazionali (IAS – IFRS). Nei bilanci d'esercizio predisposti in applicazione della normativa italiana non è richiesto l'inserimento di nessuna informazione supplementare connessa allo IAS 19.

La pubblicazione dello IASB “News from the IFRIC” n. 20 dell'aprile 2002 contiene la notizia trascritta di seguito.

“The following item was not added to the agenda:

Employee benefits – Undiscounted vested employee benefits

The IFRIC considered the possibility of issuing guidance on whether vested benefits payable when an employee left service could be recognised at an undiscounted amount (ie the amount that would be payable if all employees left the entity at the balance sheet date). The IFRIC agreed that it would not issue an interpretation on this matter because the answer is clear under IAS 19: the measurement of the liability for the vested benefits must reflect the expected date of employees leaving service and be discounted to a present value.”

La discussione è avvenuta a seguito di una specifica richiesta di chiarimento inoltrata dalla professione contabile italiana. Nel corso della riunione dell'IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee) del 23 e 24 aprile è stato inoltre chiarito che la decisione non riguardava solo il TFR italiano, ma anche analoghe indennità di fine rapporto previste dall'ordinamento di altri paesi.

Questo chiarimento ha eliminato tutte le incertezze esistenti dichiarando inaccettabile, secondo lo IAS 19, la contabilizzazione della passività secondo il principio italiano che prevede l'iscrizione della stessa per un importo corrispondente a quello maturato sull'ipotesi che tutti i dipendenti lascino la società alla data di bilancio. La procedura seguita in Italia era basata anche sull'interpretazione fornita dall'EITF 88-1 “*Determination of Vested Benefit Obligation for a Defined Benefit Pension Plan*” riguardante l'applicazione del FAS 87 alla contabilizzazione del TFR.

Secondo lo IAS 19 ci troviamo di fronte ad un post-employment benefit, del tipo defined benefit plan, il cui ammontare già maturato deve essere proiettato al futuro per stimare l'ammontare da pagare al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e poi attualizzato utilizzando il “projected unit credit method” per tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento. Il calcolo deve riguardare solo il TFR già maturato per servizi lavorativi già prestati e dovrà tener conto degli incrementi salariali futuri.

La stima della durata dei rapporti di lavoro richiederà l'intervento di un attuario scelto in ottemperanza alle regole di indipendenza che, tenuto conto delle caratteristiche del personale interessato, provvederà a valutare la durata residua dei rapporti di lavoro per persona o per gruppi omogenei. Le principali caratteristiche di cui tener conto potranno essere l'età dei dipendenti, il sesso, ed il turn over aziendale o di settore.

La rivalutazione dovrà essere basata su

- 1,5% fisso;
- il 75% dell'inflazione (aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, art. 2120 c.c.);
- incrementi salariali previsti.

Il risultato della rivalutazione deve essere attualizzato utilizzando il tasso di obbligazioni societarie di alta qualità.

L'allineamento della contabilizzazione del TFR al chiarimento interpretativo dello IAS 19 dovrà essere effettuato secondo le modalità previste come "benchmark treatment" dallo IAS 8. Secondo tali modalità dovrà essere effettuata la rettifica del patrimonio netto di apertura del più remoto tra gli esercizi presentati e la rettifica di tutti i dati comparativi (cioè per le chiusure al 31.12.2002 si devono ricalcolare anche le chiusure 2001 e 2000).

Il trattamento contabile alternativo consentito (allowed treatment) che prevede la contabilizzazione nel conto economico è sconsigliabile perché:

- lo IASB ha recentemente proposto di eliminare tale trattamento contabile alternativo;
- la rettifica del fondo TFR per gli esercizi precedenti è ragionevolmente determinabile;
- l'effetto della rettifica sui conti economici presentati dovrebbe comunque essere fornito nelle note (IAS 8 § 54) come dato pro forma.

Dovranno essere contabilizzate le imposte differite secondo lo IAS 12 (solo IRPEG) sulla differenza tra il TFR attualizzato e quello contabilizzato nel bilancio preparato in applicazione del codice civile.

Lo IAS 19 (§ 61) prevede che venga imputato al conto economico il totale dei seguenti elementi:

- current service cost (in pratica la retribuzione annuale diviso 13,5);
- interest cost (incremento del valore attuale perché si avvicina il momento del pagamento);
- actuarial gains and losses (effetto della variazione delle ipotesi attuariali).

Si ritiene accettabile che l'onere per TFR sia incluso totalmente tra i costi per il personale e che le informazioni sulla sua composizione siano fornite nelle note (v. IAS 19 § 120 e appendix B).

Le eventuali anticipazioni del 70% corrisposte ai sensi dell'articolo 2120 c.c. dovranno essere detratte dall'importo maturato da rivalutare e attualizzare.

Nel calcolo secondo lo IAS 19 si deve tener conto dell'anticipazione delle imposte che dal 1.1.2001 colpisce il rendimento finanziario del TFR accantonato. In pratica le rivalutazioni maturate successivamente al 1.1.2001 sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'11% portata immediatamente in diminuzione del fondo e al momento della cessazione del rapporto di lavoro non saranno più assoggettate ad imposta. L'effetto pratico sul calcolo del TFR secondo lo IAS 19 è che il TFR non sarà pagato interamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ma per l'11% delle rivalutazioni sarà pagato annualmente e pertanto l'effetto dell'attualizzazione è leggermente attenuato.

Le eventuali attività vincolate a copertura della passività per TFR si contabilizzano secondo quanto stabilito dai paragrafi da 102 a 107 dello IAS 19.

Nell'anno di prima applicazione dello IAS 19 le note al bilancio dovranno contenere una spiegazione simile all'esempio riportato di seguito:

La legislazione italiana prevede che, alla data in cui ciascun dipendente risolve il contratto di lavoro con l'impresa, riceva un'indennità denominata trattamento di fine rapporto. Il calcolo di tale indennità si basa su una percentuale dello stipendio annuo del dipendente per ciascun anno di lavoro (opportunosamente rivalutato) e sulla lunghezza del rapporto di lavoro. Secondo la normativa civilistica italiana, tale indennità viene riflessa in bilancio secondo una metodologia di calcolo basata sull'indennità maturata da ciascun dipendente alla data di bilancio, nell'ipotesi in cui tutti i dipendenti risolvano il contratto di lavoro a tale data. Tale metodologia è stata sinora considerata accettabile secondo i principi contabili internazionali.

L'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) dello IASB ha recentemente affrontato l'argomento del TFR italiano e ha concluso che, in applicazione dello IAS 19, esso deve essere calcolato secondo una metodologia in cui l'ammontare della passività per i benefici acquisiti deve riflettere la data di dimissioni attesa e deve essere attualizzata. Tale differente trattamento contabile del TFR secondo lo IAS 19 è stato esposto in bilancio come una variazione di principio contabile. Conseguentemente questo bilancio e quelli comparativi riflettono gli effetti dell'applicazione della metodologia sopra descritta.

Queste linee guida si applicano a partire dal bilancio dell'esercizio che chiude al 31 dicembre 2002. E' ammessa l'applicazione anticipata.

16 settembre 2002

Superato